

Esenti dal contributo di costruzione i privati che realizzano opere pubbliche

23 Settembre 2008

L'articolo 17 del TU Edilizia (DPR 380/2001) che disciplina le ipotesi di esenzione o riduzione dal contributo di costruzione prevede al comma 3 lett.c) che esso non sia dovuto per la realizzazione di impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti.

Al riguardo il Consiglio di Stato (sentenza n. 4296 del 9 settembre 2008), confermando peraltro un diffuso orientamento giurisprudenziale, ha precisato che il requisito soggettivo necessario per usufruire dell'esenzione dal contributo sussiste non solo nel caso in cui l'opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l'intervento sia realizzato da un soggetto privato per conto di un ente pubblico. Tale fattispecie si verifica, ad esempio, nell'ipotesi di concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie in cui l'opera sia realizzata da soggetti che non agiscano per scopo di lucro, o che accompagnino tale lucro ad un legame istituzionale con l'azione dell'amministrazione volta alla cura di interessi pubblici.

Allegato sentenza

[1091-ALLEGATO.pdf](#) [Apri](#)